

CONTRATTO

**PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO SIA ESTIVO CHE
INVERNALE (ABBIGLIAMENTO TESSILE) E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI) PER I DIPENDENTI DI SAPNA SPA**

CIG B87A5324E6

oooooooooooooooooooo

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023

importo di € 130.000,00 oltre IVA come da Legge

Nella data di cui al registro di repertorio riportato in intestazione, presso gli uffici della sede operativa della S.A.P. NA.
– Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico, siti in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 Napoli,

TRA

S. A. P. NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. (codice fiscale e partita IVA 06520871218, iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli al REA n. 820632) sede legale in P.zza Matteotti, 1 Napoli, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Dott. Alberto Boccalatte (cod. fisc. [REDACTED])
[REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della società e di seguito nel presente atto denominato **Stazione Appaltante**;

E

SILCAM ITALIA S.r.l. (partita IVA e codice Fiscale n° 07062360636, iscritta alla C.C.I.A.A. di NAPOLI al REA n. NA-561823), con sede legale in NAPOLI (NA) alla Via D. De Roberto, 44 - complesso Neapolis - CAP 80143, nella persona del legale rappresentante [REDACTED]
[REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della società e di seguito nel presente atto denominato **Appaltatore**;

Congiuntamente definite **Parti**;

PREMESSO

- che SAPNA, con atto del Collegio dei Sindaci del 09 settembre 2025, si determinava ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs n. 36/2023 l'affidamento all'Appaltatore per la fornitura di abbigliamento da lavoro sia estivo che invernale (abbigliamento tessile) e dispositivi di protezione individuale (DPI) per i dipendenti di Sap.Na S.p.A. per un importo complessivo di € 130.000,00, oltre IVA come da Legge di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza;
- che con prot. INAIL_51065701 del 08 ottobre 2025, la Stazione Appaltante riscontrava la regolarità contributiva dell'Appaltatore;
- che la Stazione Appaltante, con protocollo PR_NAUTG_Ingresso_0409093_20251014, ha interpellato il portale BDNA, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, del Ministero dell'Interno per il rilascio del nulla osta antimafia a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs n° 159/2011.
- che la Stazione Appaltante ha concluso, con esito positivo la verifica in ordine alla sussistenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui agli art. 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1 – Oggetto del contratto

1.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico per la fornitura di abbigliamento da lavoro sia estivo che invernale (abbigliamento tessile) e dispositivi di protezione individuale (DPI) per i dipendenti di Sap.Na. S.p.A.. Tale fornitura dovrà essere svolta in conformità a quanto previsto nella Relazione Istruttoria e nell'offerta economica n° 716 del 13 agosto 2025 nonché delle relative schede tecniche, di cui agli allegati alla nota interna prot.

n. 8972 del 09 settembre 2025 che qui si intendono richiamati e che se pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Durata, luoghi di esecuzione e Ammontare del contratto

2.1 Il periodo di durata del presente contratto è presumibilmente di mesi 6 (sei), salvo esaurimento anticipato dell'importo. Esso viene stipulato a misura e l'importo contrattuale complessivo è di Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA come da Legge di cui Euro 500,00 per oneri per la sicurezza.

Ai fini della definizione dell'importo contrattuale sono stati considerati i prezzi unitari contenuti nell'offerta economica di cui all'articolo 1 paragrafo 1.1 del presente contratto, che qui si intendono richiamati e che se pur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2.2 i prezzi, innanzi richiamati, restano fissi ed invariabili (salvo quanto si dirà al punto 2.3 riguardo alla revisione dei prezzi) e si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. Detti prezzi devono intendersi comprensivi degli utili di legge e di tutti gli oneri previsti per eseguire, a regola d'arte, le prestazioni oggetto del presente contratto nonché tutte le spese per le attività accessorie. È esclusa l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Cod. Civ.;

2.3 qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Art. 3 – Penali

3.1 Per violazioni agli obblighi che l'Appaltatore assume con la sottoscrizione del presente contratto la Stazione Appaltante provvederà ad applicare, nei confronti della stessa, una penale pari al 5,00% (cinque per cento) del valore del contratto per ogni prestazione non eseguita o eseguita in difformità rispetto alle prescrizioni dei preposti della Stazione Appaltante e fino al massimo di n. 2. Nell'ipotesi in cui l'inottemperanza dovesse superare il limite di n. 2 inadempienze la Stazione Appaltante provvederà a risolvere il contratto secondo quanto previsto al successivo art. 6. Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al 10,00% dell'importo totale presunto del contratto. In caso di superamento del predetto limite si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalle inadempienze dell'Appaltatore, derivassero alla Stazione Appaltante per qualsiasi motivo.

3.2 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto, le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione.

3.3 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali.

3.4 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

3.5 la determina relativa al presente affidamento diretto dispone di non richiedere la garanzia definitiva all'Appaltatore.

Art. 4 – Contabilizzazione e Fatturazione

4.1 Il pagamento dell'importo di Euro 130.000,00 oltre IVA avviene con il riconoscimento, per ogni prestazione effettuata, secondo quanto previsto all'art. 2 punto 2.1 del presente contratto. Una volta ultimate le prestazioni contrattuali e previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione

contrattuale, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D. Lgs n. 36/2023. Tale pagamento viene eseguito, per ciascun lotto funzionale nel termine di trenta giorni decorrenti dal rilascio del predetto certificato di regolare esecuzione.

4.2 Il pagamento è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

4.3 A far data dal 1° gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, pubblicata in G. U. Serie Generale n. 302 del 29.12.2017 – Suppl. Ordinario n. 62, i documenti fiscali, relativi ai servizi resi per la Stazione Appaltante, devono essere emessi unicamente in formato elettronico, salvo diversa previsione normativa e/o regolamentare che dovesse successivamente intervenire. Il “codice destinatario” da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è W7YVJK9.

Art. 5 – Subappalto

5.1 L'Appaltatore, in sede di dichiarazione eDGUE, ha dichiarato di non voler subappaltare il servizio oggetto del contratto.

Art. 6 – Clausola Risolutiva Espressa

6.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nelle seguenti ipotesi:

- a) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- e) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- f) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- g) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori affidati;
- h) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme di cui all'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 in materia di cessione del credito e del contratto;
- i) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP o dal Direttore dei Lavori;
- j) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- k) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante di cui al successivo art. 10;

In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione del presente contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

6.2 Effetti della risoluzione. In caso di risoluzione del presente contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del presente contratto.

6.3 Scioglimento del rapporto contrattuale ex art. 40 della Legge Regione Campania n. 14/2016. Si rappresenta che il presente contratto è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 40 della Legge Regione Campania 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 Maggio 2016. Pertanto l'individuazione, da parte dell'Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nelle attività oggetto del presente contratto. In tal caso, il presente contratto può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte della nuova Stazione Appaltante, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dall'Appaltatore.

Art. 7 – Modifiche, Sospensioni, Recesso e Cessione del Contratto – Cessione dei Crediti

- 7.1** Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente contratto se non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
- 7.2** Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del Codice così come modificato dal D. Lgs. 209/2024.
- 7.3** Eventuali sospensioni del presente contratto sono regolate dall'art. 121 del D. Lgs n. 36/2023.
- 7.4** La Stazione Appaltante recede dal presente contratto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs n. 159/2011. È vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023 così come modificate dal D. Lgs. 209/2024.
- 7.5** L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto con le modalità espresse all'art. 120 comma 12 del D. Lgs n. 36/2023. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.
- 7.6** L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.
- 7.7** In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 8 - Oneri a Carico dell'Appaltatore

- 8.1** Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 16 bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
- 8.2** L'Appaltatore è tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione degli interventi oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto.
- 8.3** L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

8.4 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) a eseguire le prestazioni del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nell'offerta economica;
- b) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) a garantire, il possesso continuativo, per tutta la durata del presente contratto, dei requisiti di idoneità per l'esecuzione delle prestazioni affidate nonché dei requisiti morali di cui agli art. 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023;
- d) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- e) a comunicare al DEC, prima dell'inizio delle prestazioni, i dati identificativi del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, a predisporre un registro delle presenze giornaliero del medesimo personale e ad attenersi ad ogni altra disposizione in materia di personale e a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica e/o sostituzione del medesimo personale;
- f) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenute, in vigore del presente contratto, relativa ad ognuno dei soggetti di cui agli art. 94 e 95, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

9.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità assoluta del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: [REDACTED] nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso:

- [REDACTED].

9.2 Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i..

9.3 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 – Responsabile Unico del Progetto

10.1 Il responsabile unico del progetto è il Dott. Tommaso Scotti.

Art. 11 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari –

Codice Etico e Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01 Protocollo di Legalità

11.1 Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e consultabili ai seguenti link:

- <https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>

- <https://www.sapnapoli.it/trasparenza/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>
- <https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>

A tal riguardo, l'Appaltatore si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi ivi sanciti e comunque tale da non esporre la Stazione Appaltante ai rischi contemplati nelle disposizioni sopra richiamate.

L'Appaltatore è consapevole che l'eventuale inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e configura ipotesi di risoluzione espressa, legittimando la Stazione Appaltante a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

11.2 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente contratto, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere;

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991;

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 30.000,00 relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.”

Art. 12 - Garanzia Definitiva

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva, di cui all'articolo 53 comma 4 del D. Lgs n. 36/2023, sotto forma di polizza fideiussoria n. 206820801, e sua appendice n. 206820801/1 del 06 ottobre 2025, rilasciata da Unipol Assicurazioni S.p.A. in data 03 ottobre 2025 per un importo garantito pari ad Euro 6.500,00.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti ai servizi da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei medesimi servizi, e ciò anche in caso di risoluzione del presente contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 13 – Controversie

13.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 14 – Trattamento dei Dati Personali

14.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, le Parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

14.2 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove

necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del medesimo accordo.

14.3 Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 - Disposizioni Finali

15.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del presente contratto nel suo complesso.

15.2 Eventuali modifiche al presente contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

15.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto previsto nell'istruttoria tecnica prevale quanto previsto nel presente contratto.

15.4 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative: D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; D. Lgs. n. 209/2024; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i..

15.5 Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore